

L'importanza dell' Anagrafe apistica

Sistema Informativo Veterinario

Ministero della Salute

Benvenuti nel Portale del Sistema Informativo Veterinario. L'Help Desk osserva il seguente orario di servizi.

Benvenuto **TREVISI GAETANO**
ultimo accesso effettuato il 03/04/2017

Cambia password | Esci

Verifica la validità della tua Carta Nazionale dei Servizi / Certificato su USB
Sei possessore di C.N.S. o certificato su-USB: inserisci la carta nel lettore o il certificato ed **Accedi con CNS**
Se la tua C.N.S. è già scaduta o hai bisogno di richiederla (ordina una nuova C.N.S. on-line)
Seleziona il seguente link per non visualizzare più questo messaggio

Carta Nazionale dei Servizi

- CNS Rilascio PIN e PUK
- Software per Tessera Sanitaria Nazionale
- Informazioni Capi
- Bovini
- Ovini

ANAGRAFI

- Bovini e Bufalini
- Ovini e Caprini
- Suini
- Avicoli
- Apicoltura
- Equidi

**Metodi di lotta alla Vespa velutina
Ferrara 9 aprile 2017**

**Gaetano Trevisi
U.O. Attività Veterinarie
A.U.S.L. FERRARA**

Perché un'Anagrafe apistica?

- **Valorizzazione e profilassi animale del patrimonio apistico (non potendo costruire barriere o recinti attorno agli allevamenti, il controllo delle patologie da parte del singolo è poco efficace, se non abbinato ad un ampio coordinamento territoriale e collettivo);**
- **sicurezza alimentare (necessità di avere produzioni tracciabili);**
- **Farmacosorveglianza (acaricidi, antibiotici con possibile insorgenza di antibioticoresistenza);**

Perché un'Anagrafe apistica?

- **politiche di sostegno (la normativa comunitaria inerente gli aiuti nel settore dell'apicoltura prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione il numero di alveari presenti nel proprio territorio;**
- **tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (ruolo di eco-sentinella);**
- **miglioramento delle conoscenze del settore apistico sotto il profilo produttivo e sanitario.**

Norme relative all'anagrafe apistica

- **DECRETO 4 dicembre 2009 « Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale». (GU n. 93 del 22-4-2010)**
- **DECRETO 11 agosto 2014 Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale». (GU n.291 del 16-12-2014)**

DECRETO 11 agosto 2014

- **Art 6. Registrazione dell'apicoltore nella anagrafe apistica nazionale:**
 - 1) Ogni proprietario di alveari... è tenuto a dichiarare, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura e a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio nazionale, che sarà assegnato dal S.V dell'USL territorialmente competente, **in base alla sede legale dell'apicoltore** entro 20 giorni dall'inizio dell'attività.
 - 2) Il proprietario degli alveari dovrà ...dichiarare se intende operare da solo in BDA o intenda avvalersi di un delegato e dovrà avere delega scritta.
 - 3) Dovrà compilare il modulo allegato A fornendo tutte le indicazioni richieste.
 - 4) Sulla base dei dati registrati il servizio veterinario attribuirà un codice univoco su tutto il territorio nazionale costituito da 10 caratteri.

Nota 0024055-22/09/2015-DGSAF-COD_UO-P

1. In caso di cambio di sede legale solo in caso di trasferimento ad altro comune si ritiene necessario procedere alla chiusura del codice precedentemente assegnato ed alla acquisizione di un nuovo codice aziendale.
2. In caso di cambio di ragione sociale a parità di sede legale: si ritiene possibile assegnare lo stesso codice già rilasciato.

DECRETO 11 agosto 2014

- **Art 6.2 Cartello identificativo**

- 1) di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo;
- 2) dimensioni minime equivalenti al formato A4 e colore del fondo bianco;
- 3) riportante la scritta "anagrafe apistica nazionale - decreto ministeriale 4 dicembre 2009» e il codice identificativo univoco dell'apicoltore;
- 4) caratteri della scritta di colore nero e di altezza minima centimetri quattro, stampati o scritti con inchiostro/vernice indelebile.

Gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario.

DECRETO 11 agosto 2014

- **7. Aggiornamento Banca dati Nazionale: gli apicoltori sono tenuti a registrare:**
 1. Il censimento annuale (periodo 01 novembre - 31 dicembre) (decaduto art.6 L. 24-12-2004, n. 313. Disciplina dell'apicoltura realativo a variazioni del 10%).
 2. qualsiasi compravendita di materiale vivo (alveari, sciami/nuclei, pacchi d'api, api regine); in questi casi la comunicazione alla BDA **deve essere contestuale alla cessione/acquisto.** (compilazione allegato C contestuale)
 3. gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario (compilazione dell'allegato C entro 7 giorni dall'evento).

DECRETO 11 agosto 2014

ALLEGATO C

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

Il sottoscritto _____ residente a _____
Via _____ tel. _____ in qualità di proprietario degli
alveari dell'apiario sito nel Comune di _____
Prov. _____ Cod. aziendale IT _____
e-mail _____

dichiara sotto la propria responsabilità i seguenti spostamenti:

PER COMPRAVENDITA (cessione)

Tipologia	Quantità	Contrassegnati con i seguenti numeri identificativi (solo per alveari)	Comune e località di destinazione e coordinate geografiche
Alveari			
Sciame/Nuclei			
Pacchi d'api			
Api regine			

Destinati alla azienda del Sig. _____
nell'apiario sito nel Comune di _____
Prov. _____ Località _____
Cod. aziendale IT _____

Data _____

PER NOMADISMO

Tipologia	Quantità	Contrassegnati con i seguenti numeri identificativi	Comune e località di destinazione e coordinate geografiche
Alveari			

Data _____

Le presenti informazioni sono registrate direttamente in BDA ad opera del proprietario degli alveari o da persona delegata

ATTESTAZIONE SANITARIA da compilare nei casi previsti

Si attesta che l'apiario del Sig. _____
sito nel Comune di _____ Prov. _____
Località _____ via _____
Cod. aziendale IT _____
Coordinate geografiche _____ è sotto
controllo sanitario e non è sottoposto a divieto di spostamento e/o vincoli o misure restrittive di Polizia
Veterinaria.

Data _____ Il Veterinario Ufficiale _____

DECRETO 11 agosto 2014

9. Comunicazione sospensione dell'attività di apicoltura

- 1. Nel caso di temporanea interruzione di attività, per motivi sanitari e non, se si vuole mantenere l'iscrizione nell'anagrafe apistica nazionale bisogna ugualmente effettuare l'aggiornamento in BDA del censimento ad alveari zero per l'anno di riferimento, conservando il cartello identificativo di cui al punto 6.2 ed il codice identificativo assegnato.

10. Comunicazione cessazione attività di apicoltura

- 1. Gli apicoltori che non intendono più svolgere l'attività apistica devono dichiarare, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, la cessazione dell'attività di apicoltura riportando le informazioni di cui all'allegato B, complete del codice univoco identificativo e della data di cessazione dell'attività medesima; tale comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla cessata attività.

DECRETO 11 agosto 2014

11. Controlli

- 1. I servizi veterinari sono tenuti a svolgere controlli ai fini della verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti apistici secondo i criteri e le modalità definite dalla normativa vigente nazionale ed avvalendosi delle informazioni registrate nella BDA. I servizi veterinari competenti effettuano verifiche mirate con l'ausilio di specifica check-list predisposta dal Ministero della salute sottoponendo a controllo annuale almeno l'1% degli allevamenti apistici situati nel territorio di competenza, selezionati sulla base dell'analisi del rischio.

DECRETO 11 agosto 2014

12. Disposizioni finali e transitorie

3. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni e province autonome, con dispositivo della direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari fornisce, se ritenuto necessario, indicazioni tecniche in merito:

1. alla variazione della tipologia di movimentazioni di cui al punto 7.2 del presente manuale, per le quali e' prevista la registrazione in BDA;
2. all'identificazione dei singoli alveari.

Legge 28 luglio 2016, n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”.

Il capo IV della suddetta Legge prevede, all'articolo 34, “disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici” sanzioni specifiche **per chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari** presso i Servizi Veterinari competenti e, di conseguenza, determina il mancato aggiornamento della Banca Dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA); la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 1.000 a 4.000 euro.

Stessa sanzione è prevista per mancata comunicazione alla Banca Dati Apistica nazionale delle variazioni che interessano gli stessi alveari, intendendosi tutti gli eventi (compravendite/movimentazioni) che ne determinano variazioni anche temporanee della consistenza.

Ad oggi la normativa del settore non prevede la comunicazione di tutte le movimentazioni ma solo “degli spostamenti, anche temporanei, che determinano l'attivazione o la cessazione delle attività di un determinato apiario”, però si sta valutando la possibilità di estendere questo obbligo.

COME RICHIEDERE UN ACCOUNT BDN

SE NON SI DISPONE DI UNA CARTA NAZIONALE SERVIZI (CNS) E NON SI HA UN ACCOUNT BDN:

Per richiedere una CNS ed account alla BDN, si deve inviare una mail a questo indirizzo: **fdlab@izs.it**

Oggetto: richiesta CNS + lettore + ACCOUNT BDN

Dati richiesti:

- 1- Nome
- 2- Cognome
- 3- Luogo e data di nascita
- 4- Codice fiscale
- 5- n. telefono
- 6- mail
- 7- indirizzo residenza
- 8- per la creazione dell'account, specificare il RUOLO e gli applicativi da utilizzare

Indicare indirizzo spedizione e allegare alla mail copia in PDF di un documento di identità valido

COME RICHIEDERE UN ACCOUNT BDN

SE SI DISPONE GIA' DI UNA CARTA NAZIONALE SERVIZI

1. Bisogna collegarsi al sito <https://www.vetinfo.sanita.it/> si apre la home page del sistema informativo veterinario, si clicca su anagrafe apistica



2. Si aprirà la seguente pagina. Bisogna cliccare sul link evidenziato per ricevere le credenziali di accesso (ID e Password)



COME RICHIEDERE UN ACCOUNT BDN

Sistema Informativo Veterinario
Anagrafe **Apicoltura**
BDN versione 1.23 -

Ministero della Salute

DOCUMENTAZIONE CONTATTI IT - Italiano

Usa il codice fiscale ed il codice PIN che hai ricevuto per e-mail se sei ancora in attesa della validazione del tuo account

Codice Fiscale *

Codice PIN *

Login

Non hai ancora richiesto un account? [Richiedilo](#)

COME RICHIEDERE UN ACCOUNT BDN

- LE CREDENZIALI VERRANNO INVIATE ALL'INDIRIZZO MAIL SPECIFICATO

Inserimento Richiesta Account

Cognome

Nome

Codice Fiscale *

Ragione sociale

Sesso * Scegli il sesso

Data di nascita *

Indirizzo *

Comune *

Cap *

Sigla provincia


Email *

Telefono Fisso

Telefono Mobile

Fax

Note



Stringa di validazione (captcha)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017,
N. 165 Linee guida per l'applicazione del pacchetto igiene al Settore
Apistico in Emilia-Romagna

Emanate per:

1. fornire agli operatori del settore dell'apicoltura, nonché alle Aziende UsL indicazioni tecniche e operative aggiornate e raccolte in un unico atto concernenti l'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale all'apicoltura e alla produzione del miele e di altri prodotti dell'alveare;
2. fornire indicazioni in merito alle procedure di registrazione dell'attività di apicoltura e produzione del miele e altri prodotti dell'alveare, in particolare mediante l'approvazione dei modelli riportati negli Allegati 1 e 2 delle allegate "Linee Guida" che sostituiscono il "Modello Apicoltura" e l'Allegato "Laboratori di produzione di miele o altri prodotti dell'alveare" contenuti nella Determinazione del responsabile del servizio veterinario e Igiene Alimenti 13 novembre 2013, n. 14738: "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare";

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 165 Linee guida per l'applicazione del pacchetto igiene al Settore Apistico in Emilia-Romagna

L'entrata in vigore della normativa europea, definita "Pacchetto Igiene", ha profondamente mutato la disciplina relativa alla sicurezza alimentare.

Al pari degli altri settori alimentari, anche l'apicoltura si deve confrontare con l'attuale assetto legislativo, che prevede il controllo di tutte le fasi di allevamento/produzione, compresa la produzione primaria: sintetizzando, si può affermare che il controllo per questo specifico settore deve avvenire **"dal fiore al vasetto di miele"**.



Regolamento 852/2004 applicato all'apicoltura: produzione primaria

1. l'allevamento delle api;
2. la raccolta del miele;
3. il confezionamento e/o
l'imballaggio nel contesto
dell'azienda di apicoltura
4. Altri prodotti dell'alveare

Regolamento 852/2004 applicato all'apicoltura

Non è produzione primaria :

la lavorazione, il confezionamento e/o l'imballaggio del miele e altri prodotti dell'alveare, che siano stati prodotti da altre aziende di apicoltura, o la loro trasformazione.

C'è differenza di requisiti richiesti a seconda che si tratti o meno di produzione primaria

INDIVIDUAZIONE DELLE 5 TIPOLOGIE PRODUTTIVE LEGATE ALL'APICOLTURA (Determinazione 14738/2013)

TIPOLOGIA 1: Apicoltura con produzione di miele o altri prodotti dell'alveare per esclusivo uso domestico privato (autoconsumo) (fino ad un massimo di 10 alveari*)

* Numero di alveari o colonie fino a 10 per nucleo familiare

<i>AZIONI/ REQUISITI NECESSARI</i>	<i>ANNOTAZIONI</i>
Registrazione alla BDA	L'apicoltore dovrà indicare, quale tipologia di attività, la produzione per autoconsumo.
Registrazione dei trattamenti terapeutici (art. 79 Dlgs 193/2006)	Occorre conservare la documentazione d'acquisto dei medicinali veterinari e copia delle eventuali ricette veterinarie. Qualora venga adottato il registro dei trattamenti, questo deve essere fatto vidimare dal Servizio Veterinario (vedasi Allegato 5).
Formazione	E' opportuno che l'apicoltore acquisisca le nozioni basilari di tecnica e di sanità apistica e gestione trattamenti antivarroa, per salvaguardare il patrimonio apistico e la salubrità del prodotto.

INDIVIDUAZIONE DELLE 5 TIPOLOGIE PRODUTTIVE LEGATE ALL'APICOLTURA (Determinazione 14738/2013)

TIPOLOGIA 2: Apicoltura con produzione di miele o altri prodotti dell'alveare per uso domestico con cessione occasionale di piccoli quantitativi direttamente al consumatore finale o al titolare di esercizi di commercio al dettaglio, in sede locale (provincia o province contermini) (fino ad un massimo di 20 alveari)

NOTA: un apicoltore indipendentemente dal numero di alveari, qualora ne abbia i requisiti può comunque svolgere attività di apicoltura di tipologia 3 o 4 o 5; in tal caso dovrà procedere come previsto per ciascuna di queste tipologie.

- Le classi di numerosità degli alveari ai fini dell'appartenenza alle singole tipologie di apicoltura, andranno valutate tenendo in considerazione la dinamicità di questo tipo di allevamento (es. sciamature o produzioni di nuclei); per questo motivo un modico superamento del numero di alveari per le tipologie 1 e 2, di per sé non comporterà azioni sanzionatorie ma solamente eventuali prescrizioni di rientro nelle situazioni indicate per le singole tipologie, se del caso abbinate ad altre azioni.

INDIVIDUAZIONE DELLE 5 TIPOLOGIE PRODUTTIVE LEGATE ALL'APICOLTURA (Determinazione 14738/2013)

TIPOLOGIA 3: Apicoltura con produzione di miele o altri prodotti dell'alveare (*), finalizzata alla vendita o commercializzazione dei prodotti (esclusiva produzione primaria, senza limiti numerici di alveari e/o territoriali)

(*) Senza che ne venga alterata o modificata la loro natura, con raccolta, magazzinaggio, trasporto, invasettamento, confezionamento e/o imballaggio, nel contesto esclusivo della stessa Azienda di apicoltura; la vendita di miele e prodotti dell'alveare può avvenire sia al dettaglio che all'ingrosso).

Tipologia 4: Apicoltura con allevamento finalizzato alla vendita o commercializzazione di api (famiglie, sciami, regine, pacchi di api)

NOTA. Per gli apicoltori che effettuano anche attività di cessione del miele o degli altri prodotti primari, valgono le indicazioni riportate riferite alle diverse tipologie di apicoltura definite nel presente documento. Qualora non ci sia vendita o cessione di miele, in quanto destinato al solo autoconsumo (tipologia 1) oppure avvenga nei limiti ammessi dalla tipologia 2, il numero massimo degli alveari di dimensioni standard non dovrà superare rispettivamente i 10 o 20, oltre ad eventuali nuclei di fecondazione o sciami senza melario, finalizzati alla produzione di animali.

TIPOLOGIA 5: Apicoltura in aziende che effettuano lavorazioni dei prodotti dell'alveare successive alla produzione primaria, finalizzate alla vendita /commercializzazione, senza limiti numerici di alveari o di quantitativi o territoriali e aziende alimentari non di apicoltura, che lavorano prodotti dell'alveare o loro derivati.

INDIVIDUAZIONE DELLE 5 TIPOLOGIE PRODUTTIVE LEGATE ALL'APICOLTURA (Determinazione 14738/2013)

- Notifica al SUAP dell'inizio di attività di apicoltura (tipologie 2, 3, 4 e 5);
- Registro trattamenti terapeutici (art. 79 Dlgs 193/2006) vidimato dal servizio veterinario AUSL per tutti (uso dei medicinali antivarroa, almeno 2 trattamenti/anno).

Nota: per l'apicoltura biologica la tenuta della registrazione circa l'utilizzo dei medicinali veterinari antivarroa acquistabili senza ricetta veterinaria potrà essere assolta utilizzando i soli registri previsti dal disciplinare del metodo biologico, purché questi siano registri rilasciati o vidimati dall'organismo di certificazione o da altre Amministrazioni dello Stato

Registro dei trattamenti terapeutici

Allegato 5 Linee guida per l'applicazione del Pacchetto Igiene al settore apistico in Emilia Romagna - Registro trattamenti terapeutici apicoltura

Azienda Sanitaria locale di distretto/ambito territoriale di Comune di

REGISTRO DEI TRATTAMENTI TERAPEUTICI PER ATTIVITA' DI APICOLTURA
(Articolo 79 del Decreto Legislativo 193/2006 – articolo 15 del Decreto Legislativo 158/2006)

Titolare / Ragione Sociale dell'impianto.....

Codice Aziendale IT

Veterinario responsabile della detenzione scorte N° autorizzazione detenzione scorta.....

Sede dell'impianto (residenza dell'apicoltore o sede legale dell'attività)

Firma del Titolare e/o del responsabile del trattamento.....

Vidimazione Servizio Veterinario

Il presente registro dell'azienda si compone di N°..... pagine progressivamente numerate e vidimate

Luogo..... Data.....

L'Ufficio vidimante.....

Attività registrate nella provincia

- 175 ATTIVITA' DI APICOLTURA TOTALI
- 85 ATTIVITA' PER AUTOCONSUMO
- 426 APIARI
- 7884 ALVEARI

Grazie per l'attenzione

Dr. Gaetano Trevisi
M.O. Anagrafe
Zootecnica
AUSL FERRARA
g.trevisi@ausl.fe.it